



EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS  
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME

## FOURTH SECTION

### CASO DI OMISSIS c. ARMENIA

(Ricorso n. [15028/16](#))

#### SENTENZA

Art. 10 - Libertà di espressione - Il ricorrente è stato condannato a pagare i danni in un procedimento civile intentato contro di lui dopo che aveva denunciato presunte attività di corruzione da parte del suo ex collega in una corrispondenza privata con la gerarchia di quest'ultimo - Il regime di protezione della libertà di espressione degli informatori non dovrebbe cessare automaticamente di applicarsi a causa della cessazione del rapporto di lavoro - Si applicano i criteri e i principi generali stabiliti nella causa *Guja c. Moldavia* [GC] e ribaditi nella causa *Halet c. Lussemburgo* [GC] . *Lussemburgo* [GC] - Mancata considerazione da parte dei giudici nazionali del contesto generale, in particolare dell'uso da parte del ricorrente di un meccanismo interno di segnalazione che doveva essere strettamente confidenziale - L'approccio formalistico adottato potrebbe avere un effetto di repressione - Mancata considerazione degli argomenti di interesse pubblico del ricorrente - Mancata spiegazione del motivo per cui l'asserito danno alla reputazione dell'ex collega fosse superiore all'interesse generale - Concessione di danni sostanziali, con conseguente sequestro dell'appartamento e dell'auto del ricorrente, che lo colpiscono in modo sproporzionato - Interferenza non "necessaria in una società democratica".

Preparato dalla cancelleria. Non impegna la Corte.

STRASBURGO

27 agosto 2024

*La presente sentenza diventerà definitiva nelle circostanze previste dall'articolo 44 § 2 della Convenzione. Può essere soggetta a revisione editoriale.*

#### **Nel caso di OMISSIS contro Armenia,**

La Corte europea dei diritti dell'uomo (Quarta Sezione), riunita in Camera composta da:

Gabriele Kucsko-Stadlmayer, *Presidente*,

Tim Eicke,

Faris Vehabović,

Branko Lubarda,

Armen Harutyunyan,

Anja Seibert-Fohr,

Anne Louise Bormann, *giudici*,

e Simeon Petrovski, *cancelliere di sezione aggiunto*,  
visti:

il ricorso (n. [15028/16](#)) contro la Repubblica di Armenia presentato alla Corte ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ("la Convenzione") da un cittadino armeno, il signor OMISSIS ("il ricorrente"), il 4 marzo 2016; la decisione di notificare al Governo armeno ("il Governo") la denuncia ai sensi dell'articolo 10 della Convenzione relativa alla presunta violazione del diritto alla libertà di espressione del ricorrente e di dichiarare irricevibile il resto del ricorso;  
le osservazioni delle parti e la decisione di non ammettere al fascicolo la risposta tardiva del Governo alle osservazioni e alle richieste di equa soddisfazione del ricorrente;  
Dopo aver deliberato in privato il 25 giugno 2024,  
pronuncia la seguente sentenza, adottata in tale data:

## INTRODUZIONE

1. Il caso riguarda la presunta violazione del diritto del ricorrente alla libertà di espressione ai sensi dell'articolo 10 della Convenzione in relazione a un procedimento per ingiuria e diffamazione avviato nei suoi confronti dopo che aveva denunciato presunte attività di corruzione da parte del suo ex collega in una corrispondenza privata con la gerarchia di quest'ultimo.

## I FATTI

2. Il ricorrente è nato nel 1953 e vive a Yerevan. È stato rappresentato dagli avvocati A. Ghazaryan e M. Baghdasaryan, che esercitano a Yerevan.
3. Il Governo era rappresentato dal suo agente, sig. Y. Kirakosyan, Rappresentante della Repubblica di Armenia per le questioni giuridiche internazionali.
4. I fatti del caso possono essere riassunti come segue.
5. Tra il 2002 e il 2011 il ricorrente ha lavorato per la Electric Networks of Armenia Closed Joint-Stock Company ("ENA"), all'epoca dei fatti l'unico fornitore di energia elettrica in Armenia, con sede a Yerevan. È indiscusso tra le parti che, all'epoca dei fatti, l'ENA era di proprietà della società russa Inter RAO EES ("la società"). Dal 2008 fino alla sua partenza nell'ottobre 2011, il ricorrente è stato capo del dipartimento di sicurezza e amministrazione.
6. In una data imprecisata, la società ha pubblicato sul proprio sito web, nella sezione "Lotta alla corruzione", un annuncio intitolato "Combattiamo insieme contro la corruzione", in cui invitava chiunque avesse informazioni su pratiche di corruzione presso la società, comprese le azioni che avevano causato o avrebbero potuto causare danni pecuniari, a segnalare tali informazioni utilizzando l'indirizzo e-mail dedicato. L'azienda ha promesso di svolgere un'indagine indipendente e ha garantito che tutte le segnalazioni sarebbero rimaste anonime e riservate. Come annunciato, le segnalazioni sarebbero state inoltrate all'unità di revisione interna, che rispondeva solo al Consiglio di amministrazione della società. Era auspicabile indicare una persona di contatto e il mezzo di corrispondenza preferito per eventuali ulteriori richieste di informazioni. Le informazioni, se confermate, sarebbero state inviate al team di sicurezza competente e alla direzione dell'azienda per l'adozione di misure appropriate.
7. Il 26 marzo 2012 il ricorrente ha inviato una segnalazione non firmata dal suo indirizzo di posta elettronica privato all'indirizzo di posta elettronica dedicato nel bando.
8. La sua relazione - che menzionava i nomi completi delle persone interessate - per quanto rilevante, recita come segue:

*"1. [V.]B. era noto in alcuni ambienti del Paese per l'appropriazione indebita di 10 milioni di dollari USA forniti dalla Russia per il funzionamento sicuro dell'AEM armena, mentre era direttore generale dell'AAEM-Power Engineering International Corporation CJSC. La vicenda è stata*

*ripresa dai mass media armeni. Secondo un ex deputato del Parlamento armeno, V.B. e il suo vice, un certo M.I., cittadino georgiano, erano coinvolti in un gruppo criminale transnazionale. Quest'ultimo era sospettato di essere in contatto con i servizi segreti stranieri in Georgia e in Turchia. Secondo le stesse informazioni, V.B. era sospettato di aver rubato sostanze radioattive dall'AAEM al fine di venderle.*

*2. Durante il suo impiego presso la Direzione della sicurezza dell'ENA, V.B. è stato in grado di formare un gruppo e di utilizzarlo per servire i propri interessi. Ciò è dimostrato dalle decisioni sui cambiamenti strutturali nella Direzione della sicurezza [e] dal licenziamento di più di 16 dipendenti della Direzione su iniziativa di V.B. con il pretesto di ridurre il [numero di] posizioni e di assumere al loro posto persone proprie, compresi i suoi parenti. Dopo i suddetti licenziamenti, il numero di [dipendenti della] Direzione è aumentato costantemente grazie all'assunzione di nuovi dipendenti. Su iniziativa di V.B., il Dipartimento di controllo tecnico, che si occupava di questioni di sicurezza informatica, è stato sciolto e al suo posto è stato creato il Dipartimento per la protezione degli interessi, dei diritti e dell'assistenza legale, diretto dal cugino di V.B. ... A.Kh., dipendente del Dipartimento economico-finanziario, responsabile del controllo dei pagamenti e dei trasferimenti di beni e valori materiali presso l'ENA, è il cugino di V.B.. Il capo del dipartimento per la tutela degli interessi dell'ENA, B.A., e l'ex capo del dipartimento economico-finanziario, K.M., sono cugini e l'impiegato G.T. è un loro parente.*

*3. Di seguito sono riportati alcuni fatti che potrebbero indicare un abuso d'ufficio da parte di V.B. dettato da motivi personali. Essi si riferiscono principalmente al periodo in cui V.B. era direttore della sicurezza e coprono un ambito ristretto dell'attività economica dell'ENA. Altro materiale è in fase di revisione e vi sarà messo a disposizione una volta completato il lavoro.*

*4. Il 24 ottobre 2007 è stato firmato il contratto n. A-1085/07 è stato firmato tra l'ENA e Uniforma LLC per un importo di 3.263.400 [dram armeni (AMD)] per la cucitura di 110 uniformi invernali per le guardie di sicurezza dell'azienda. La clausola 2.3 del contratto prevedeva un sostanzioso acconto del 70% (il limite ragionevole non supera il 30% del prezzo del contratto). Tuttavia, l'intero importo di 3.263.400 AMD è stato trasferito sul conto di Uniforma LLC. Il contratto non specificava le scadenze per l'adempimento degli obblighi del contraente.*

*Il Dipartimento per la tutela degli interessi dell'ENA, da me diretto, ha effettuato una verifica della reputazione commerciale del potenziale contraente. È stato accertato che L.M., la direttrice di Uniforma LLC, è nata nel 1986 e che sua madre, M.M., che era il capo ufficio della società, non aveva una residenza permanente e viveva a Erevan in affitto. Il loro appartamento, situato in via Artashisyan<sup>45/20</sup>, a Yerevan, era stato trasferito alla proprietà del locatore per pagare un debito. Uniforma LLC non aveva una base produttiva né personale. L.M. ha mostrato agli ispettori del Dipartimento un laboratorio di produzione situato in un seminterrato in affitto, che al momento dell'ispezione conteneva solo due vecchie macchine da cucire, non utilizzabili. Nell'area non c'era alimentazione trifase e, secondo il database elettronico dei clienti, il cosiddetto laboratorio non utilizzava l'elettricità dal 2006.*

*Sulla base dei risultati dell'audit, è stato redatto un rapporto fondato e fornito a V.B., che indicava l'inammissibilità di qualsiasi transazione con Uniforma LLC. In alternativa a Uniforma, ho proposto a V.B. la candidatura della fabbrica di cucito Kanaker, nota nella Repubblica per la cucitura di uniformi per il Ministero della Difesa, le forze dell'ordine e i servizi di guardia non governativi. Tuttavia, la mia proposta è stata respinta da V.B. senza alcuna spiegazione valida.*

*Come previsto, Uniforma LLC non ha rispettato gli obblighi contrattuali. A questo proposito, ho consigliato a V.B. di denunciare Uniforma LLC alle autorità di polizia. Tuttavia, V.B. ha ritardato*

*la risoluzione della questione con il pretesto di avere colloqui preventivi con la direttrice di Uniforma LLC per convincerla a rispettare gli obblighi contrattuali. Dopo le mie insistenti richieste, il 24 marzo 2008 la Direzione della sicurezza ha inviato la lettera DBK-74 alla polizia di Yerevan con la richiesta di adottare misure appropriate contro Uniforma LLC. Nel luglio dello stesso anno, il Dipartimento investigativo della polizia ha deciso di aprire un procedimento penale contro Uniforma LLC ai sensi dell'articolo 178 del Codice penale della Repubblica di Armenia (frode). Il 16.07.2008, dopo aver appreso la notizia da me, V.B. ha firmato e inviato la lettera DBK-204 al Dipartimento Investigativo della polizia con la richiesta di ritirare la nostra denuncia contro Uniforma LLC. La polizia ha accolto la richiesta.*

*Le azioni di V.B. erano motivate dal fatto che, in caso di processo penale contro L.M., il direttore di Uniforma LLC, sua madre, M.M., che era il capo de facto di quella società e aveva stretti rapporti con V.B., avrebbe potuto testimoniare contro di lui che era stato l'iniziatore di un falso contratto.*

*Nonostante fossero state rivelate in modo inequivocabile le prove dell'effettiva intenzione dell'appaltatore di non adempiere ai propri obblighi, V.B. non ha impedito la reale minaccia alla sicurezza economica dell'ENA ma, abusando della sua posizione, ha contribuito in modo fraudolento alla sua concretizzazione. Ha impedito di scoprire la frode commessa ai danni dell'ENA e di perseguire i responsabili.*

Successivamente, il materiale è stato trasferito alla società legale Ter-Tajatyán, Grigoryan e Vahanyan per recuperare l'importo di 3.263.400 AMD attraverso un procedimento giudiziario.

La perdita dell'ENA per un importo di 3.263.400 AMD non è ancora stata recuperata.

*5. Nel 2007, grazie alla mediazione di V.B., H.A. è stato assunto come capo del Dipartimento informazioni e analisi della Direzione della sicurezza. In seguito, anche il genero di H.A., V.Ch., è stato assunto come esperto in quel Dipartimento.*

*6. [H.]A. era il fondatore di Sekans LLC, un appaltatore della nostra società. V.B. avrebbe dovuto saperlo perché era suo amico. Inoltre, Sekans LLC partecipava e vinceva gare d'appalto dell'ENA, e V.B. faceva parte del consiglio d'appalto e faceva pressioni per i suoi interessi. Assumendo H.A., V.B. ha violato le istruzioni del Dipartimento di sicurezza della sede centrale dell'INTER RAO ENA sull'esclusione di affiliazioni con appaltatori.*

...

Particolare attenzione va prestata al fatto che 5 milioni di AMD sono stati trasferiti sul conto di Sekans LLC, più dell'importo dovuto in base al contratto no. A-552 del [9 ottobre 2006]. Dopo che le relazioni commerciali di V.B. con Sekans LLC sono diventate oggetto di discussione da parte dell'ENA, H.A. si è dimesso. Quest'ultimo si è rifiutato di restituire all'ENA l'importo aggiuntivo pagato rispetto al valore del contratto e ha annunciato il fallimento di Sekans LLC. Il servizio di controllo interno, gestito da V.B., effettuava il controllo dei pagamenti in uscita accedendo al complesso software di contabilità dal computer personale del dipendente responsabile di tale controllo, e quest'ultimo poteva trascurare il trasferimento del suddetto importo che non corrispondeva al contratto. Le transazioni con Sekans LLC sono state accompagnate da frodi, a causa delle quali l'ENA ha subito perdite.

*7. Nel gennaio 2007 sono state ricevute informazioni operative secondo cui S., il direttore della filiale di Ghars dell'ENA, con il sostegno di V.B., aveva deciso di acquistare l'edificio*

*amministrativo a due piani della filiale al numero 1 di Sharatalyan Street a Gyumri per trasformarlo in un hotel. Dopo aver verificato le informazioni di cui sopra, si è scoperto che un certo G.M., residente a Yerevan, aveva presentato all'ENA una richiesta di rimozione e vendita dell'edificio amministrativo per 5.300.00 AMD[0]. Secondo i dati ufficiali delle agenzie immobiliari di Gyumri, il prezzo di un monolocale nel centro della città in quel periodo era di 4-5 milioni di AMD, vale a dire che il prezzo di un edificio amministrativo a due piani era equivalente al prezzo di un monolocale. È ovvio che questa transazione non era nell'interesse economico dell'ENA. Ho informato V.B. della mia conoscenza della transazione, senza alludere alla sua partecipazione, e gli ho suggerito di prendere provvedimenti per annullarla o, nel peggiore dei casi, di rivedere i prezzi. Come giustificazione, ho indicato i dati sui prezzi degli immobili a Gyumri. V.B. mi assicurò che avrebbe trattato la mia proposta come avrebbe dovuto. In seguito ho appreso che la Commissione di regolamentazione dei servizi pubblici [armena] aveva soddisfatto la richiesta dell'ENA. L'edificio ristrutturato a due piani fu venduto in buone condizioni per 5.300.000 AMD, non a G.M., ma a un certo N.P., residente a Erevan, perché G.M. aveva rinunciato al suo diritto di acquistare l'edificio amministrativo. Si scoprì che N.P. era la moglie del direttore della filiale di Ghars, S. V.B. aveva tutti i poteri per sospendere la transazione durante l'esame della domanda di G.M. a nome del direttore generale dell'azienda, o almeno per rivedere il prezzo dell'edificio al fine di aumentarlo. Tuttavia, V.B. non fece nulla, perché partecipava a quel losco affare e, spinto da motivi egoistici, era interessato alla sua realizzazione a scapito degli interessi economici dell'ENA.*

*8. Nel maggio 2008, su ordine del direttore S., 300 isolatori da 10 kW sono stati prelevati dal magazzino della filiale di Ghars (il valore di bilancio di un isolatore è di [25-35.000 AMD]) e inviati con un camion privato nella regione di Aragatsotn, dove si stava costruendo la piccola stazione idroelettrica di V.B.. Il direttore della filiale, S., aveva ordinato ai responsabili di 3-4 reti elettriche della filiale (Akhuryan, Artik, Ashotsk, Amasia) di compilare false schede di prestazione per l'installazione degli isolatori. Il suo ordine illegale è stato eseguito. Tuttavia, nel registro del servizio operativo e di dispacciamento della filiale e delle reti elettriche, non è stata registrata la disconnessione delle linee da 10kW sulle quali sono stati presumibilmente sostituiti gli isolatori. Senza la disconnessione di queste linee, era impossibile sostituire i vecchi isolatori con quelli nuovi sotto tensione. Se si confrontano i fogli di prestazione del periodo maggio-novembre 2008 con il programma di interruzioni di quel periodo, si ottiene la prova del furto degli isolatori.*

*In questo caso, non si tratta solo di un semplice furto di proprietà dell'ENA da parte di V.B. con il preventivo consenso del direttore della filiale, ma anche del coinvolgimento di alcuni dipendenti della filiale nella commissione del reato.*

*Nel 2009 la piccola centrale idroelettrica, di proprietà di V.B. e di suo fratello, è stata messa in funzione grazie alla firma di un contratto con l'ENA.*

*V.B. e suo fratello sono contraenti affiliati e beneficiari finali. V.B. ricopre una posizione importante nella Direzione della Sicurezza dell'ENA CJSC, e la sua posizione è contraria allo spirito delle recenti decisioni del Presidente e del Primo Ministro della Federazione Russa sulle misure aggiuntive per combattere la corruzione e gli abusi nel settore energetico, che si riferiscono pienamente anche ai beni stranieri.*

*9. Sono stati firmati i contratti con ARSB ZVEZDA LLC per la “Consegna, installazione, montaggio, programmazione, messa in funzione e regolazione e messa in funzione del sistema di sicurezza”:*

*- n. [82/07](#) del 02.03.2007 per un valore totale di 4.461.120 AMD;*

- No. [120/07](#) del 05.03.2007 per un valore totale di 2.960.000 AMD;
- n. [142/07](#) del 13.03.2007 per un valore totale di 2.268.600 AMD.

*Secondo i contratti, un importo pari al 50% del valore di ciascun contratto è stato trasferito sul conto dell'appaltatore come acconto. Gli accordi mancavano di una giustificazione oggettiva della loro necessità. In particolare:*

- l'accordo n.  $\Phi$ -398/07 del 05.06.2007 per il contratto n. [82/07](#) del 02.03.2007, fissava il prezzo del contratto a 6.560.520 AMD;
- accordo n.  $\Phi$ -393/07 del 05.06.2007 al contratto n. [120/07](#) del 05.03.2007, ha fissato il prezzo del contratto a 4.378.800 AMD;
- l'accordo n.  $\Phi$ -397/07 del 05.06.2007 al contratto n. [142/07](#) del 13.03.2007, ha fissato il prezzo del contratto a 2.726.400 AMD.

*Sul mercato armeno sono presenti 5 aziende specializzate nell'installazione di mezzi tecnici di sicurezza. Secondo i dati del mio monitoraggio, i prezzi di altre imprese che forniscono servizi e lavori simili erano molto più bassi.*

*Nel dicembre 2008 ho condotto un monitoraggio di queste imprese per conoscere le loro proposte di prezzo per l'installazione di una barriera [simile a quella] installata da ARSB ZVEZDA LLC per ENA CJSC.*

*Ellipse GA, 1.000.000 AMD (IVA esclusa);*

*Sistemi DS, 1.014.000 AMD (IVA esclusa);*

*Servizio di sicurezza, 1.512.000 AMD (IVA esclusa);*

*Microroll, 898.000 AMD (IVA esclusa);*

*ARSB ZVEZDA, 2.890.000 AMD (IVA esclusa).*

*Il risultato non richiede commenti; in ogni caso, il prezzo è stato gonfiato dall'iniziatore delle transazioni, alias V.B., per ricevere "tangenti". Va notato che, in base ai parametri tecnici, la barriera installata da ARSB ZVEZDA non era superiore a barriere simili proposte da altre aziende. Anzi, è stato il contrario. Dopo la sua installazione, la barriera non ha funzionato fino all'aprile 2009 e abbiamo firmato la scheda di prestazione solo nel giugno 2009, dopo l'eliminazione dei gravi difetti.*

*10. In conformità alla Direttiva n. DBK-26 del 10.02.2009, è stata costituita una commissione composta da alcuni dipendenti della Direzione Sicurezza e Controllo per l'inventario dei numeri di proprietà (codici a barre) e delle schede del sistema di inserimento dei selettori. Sono stato nominato capo della commissione. Al momento dell'ispezione, è emerso che dal 10.02.2009, secondo un documento firmato, tra gli altri, da V.B., il Dipartimento Sistema Informativo dell'ENA aveva trasferito 662.716 numeri di inventario alla Direzione Sicurezza e Controllo. Al momento dell'ispezione, il deficit dei numeri d'inventario era di 54.034 unità.*

*L'ispezione del Dipartimento ha rivelato che i numeri perduti non erano stati trasferiti al Dipartimento da V.B. Inoltre, si è scoperto che V.B., con una sua istruzione verbale non autorizzata, aveva trasferito la responsabilità della registrazione dei numeri di proprietà e della loro messa a disposizione alle filiali del Dipartimento Controllo Tecnico (Fornitura di Informazioni di Sicurezza), il che contraddiceva il Decreto n. 6 del 02.10.2007 della Direzione Sicurezza e Controllo. 6 del 02.10.2007 del Direttore generale dell'ENA.*

*Ho proposto alla Direzione di effettuare misure di ispezione per stabilire le circostanze della perdita dei numeri di proprietà e la loro ubicazione, ma la proposta è stata rifiutata. In seguito scoprii che V.B. aveva inserito una clausola aggiuntiva nella versione elettronica delle istruzioni ufficiali del Capo del Dipartimento di Controllo Tecnico, che indicava tra i doveri del capo del dipartimento quello di controllare il trasferimento legale di beni e valori materiali, che implicava la fornitura di codici a barre ai rappresentanti delle filiali. Questa responsabilità era stata assegnata al Dipartimento economico-finanziario della Direzione della sicurezza. Pertanto, V.B. aveva commesso una falsificazione per evitare la responsabilità della mancanza di numeri di proprietà e l'aveva spostata sul capo del dipartimento.*

*11. Alla fine del 2006 è stata presa la decisione di separare le responsabilità delle strutture di sicurezza fisica dell'ENA come entità giuridica distinta. L'unico offerente nella gara d'appalto, la società di sicurezza privata Saiga [PSC], aveva presentato un'offerta convincente e con essa sono stati firmati contratti in tempi diversi per un importo di 71.490.000 AMD (A-802/07 del 30.11.2007, A-407/07 del 02.07.2008, A-1186/09 del 02.11.2009). Il personale della guardia dipartimentale dell'ENA [e] i cani di servizio sono stati trasferiti a Saiga PSC. In seguito, l'azienda ha acquistato telefoni cellulari per le comunicazioni personali e 60 torce per i dipendenti del PSC.*

*Dal 2008 al 2010 il suddetto importo fisso ha talvolta superato i 100 milioni di AMD per la fornitura di servizi aggiuntivi. Per assicurarsi che V.B. abbia ricevuto "tangenti" da Saiga PSC, è sufficiente controllare i contratti firmati con essa dal punto di vista del potenziale di corruzione. Come prova della ricezione di "tangenti", si può citare l'esempio di come V.B. abbia ingannato il Direttore generale dell'ENA E.B. nel fornire informazioni sui prezzi di mercato dei servizi di guardia a Yerevan.*

Di seguito è riportato un estratto del riferimento fornito a E.B. nel febbraio 2011:

Un posto di guardia di Saiga PSC costa alla nostra azienda circa [AMD] 634.920, IVA inclusa.

Il nostro monitoraggio del mercato dei servizi di sicurezza ha dimostrato che, in assenza di una legge sui servizi privati di sicurezza e investigazione nella Repubblica, esiste un monopolio di 2-3 operatori sul mercato, tra cui Saiga PSC e il Dipartimento del Servizio di Guardia di Stato della polizia armena, che dispongono delle relative licenze, del personale professionale e della base logistica. Un'analisi comparativa dei costi della sorveglianza fisica dell'area attraverso l'installazione di un posto di guardia mostra che le condizioni di Saiga PSC sono più accettabili per la nostra azienda da un punto di vista economico e tenendo conto del punto di qualità dei servizi forniti. In particolare:

Dipartimento del Servizio di Guardia di Stato della polizia armena: il costo del servizio di un posto di guardia 24 ore su 24 è di 552.296 AMD, IVA esclusa.

Armobil PSC: il costo di un servizio di guardia 24 ore su 24 è di 620.000 AMD, IVA esclusa.

Servizio di sicurezza dipartimentale di Rusal Armenal: il costo del servizio di un posto di guardia 24 ore su 24 è di 957.000 AMD”.

Da questo frammento di testo, risulta che non c'era uno squilibrio significativo tra i prezzi dei servizi di sicurezza forniti dalle imprese, ad eccezione di Rusal, che non avrebbe dovuto essere inclusa in questo elenco perché non era un fornitore di servizi di sicurezza. La menzogna è che il valore dei servizi di Saiga PSC è stato ridotto di [AMD] 30-40.000, e i servizi del Dipartimento del Servizio di Guardia di Stato della polizia armena sono stati esagerati di [AMD] 120.000, e quelli di Armobil PSC [di] 180.000 AMD. Inoltre, non è stata menzionata la fornitura a proprie spese da parte delle due organizzazioni di guardie con uniformi, armi militari e traumatiche, speciali equipaggiamenti di protezione personale, comunicazioni e pattugliamenti notturni con le proprie forze, anch'essi associati a costi elevati. L'inganno di V.B. nei confronti del Direttore Generale era volto a giustificare gli alti costi del servizio di guardia.

*12. A maggio 2011, 120 contatori elettrici di clienti sono stati rubati dalla rete elettrica di Abovyan della filiale di Geghama dell'ENA in tempi diversi (principalmente nei 3 anni precedenti), superando il numero totale di contatori rubati da tutte le filiali nei 10 anni precedenti). Tre o quattro episodi sono stati denunciati al dipartimento di polizia regionale. I risultati dei nostri studi e dell'ispezione della polizia ci hanno dato seri motivi per credere che i contatori elettrici siano stati rubati dagli elettricisti della rete elettrica di Abovyan per coprire i furti di elettricità. Nel maggio 2011, al momento dell'ispezione del magazzino della filiale di Geghama in relazione al furto avvenuto, ho trovato in una delle strutture chiuse un gran numero di contatori elettrici azzerati con timbri freschi di Stato.*

[La fotografia sottostante mostra il richiedente in una stanza con alcuni contatori elettrici.]

*Ho riferito il ritrovamento a V.B. e mi sono offerto di fare un inventario per determinarne l'origine e cercare i contatori elettrici rubati tra questi, nonché di inviare un rapporto riassuntivo alla polizia su tutti i casi di furto di contatori elettrici dei clienti della rete elettrica di Abovyan della filiale di Geghama. V.B. accettò e promise di tornare sulla questione più tardi. Più tardi ho appreso che quella pila di contatori elettrici era stata rapidamente rimossa dai locali della filiale. Questo non fa che rafforzare l'idea che V.B. stesse sostenendo la filiale di Geghama, e non senza considerazioni egoistiche. ...*

*13. Nel 2007 la Direzione della sicurezza disponeva di informazioni precise sul sovraccarico di massa dei clienti della rete elettrica di Echmiadzin. All'epoca, per ordine del direttore generale dell'azienda, la responsabilità della vendita di elettricità della rete elettrica di Echmiadzin era stata affidata al direttore delle vendite dell'ENA, che era quindi personalmente responsabile dei sovraccarichi. In quell'occasione sono state preparate delle relazioni indirizzate al direttore generale. L'attenzione del direttore è stata richiamata sul fatto che, in determinate circostanze, l'insoddisfazione dei clienti le cui bollette elettriche erano state aumentate avrebbe potuto trasformarsi in proteste di massa se non fossero state adottate misure per correggere la situazione. Per proteggere il direttore commerciale dalle responsabilità, V.B. non ha riferito queste informazioni al direttore generale. Nell'aprile 2011 la situazione è degenerata in modo drammatico. I clienti del villaggio di Guy hanno presentato denunce pubbliche contro l'azienda, che hanno avuto una reazione diffusa nella società e hanno minato la reputazione dell'azienda. L'inattività di V.B. è stata spiegata con il fatto che aveva assunto il figlio - all'epoca studente - nel reparto vendite. Va notato che dal 2008 la Direzione ha smesso di svolgere attività permanenti per individuare e prevenire i furti di elettricità. V.B. ha bloccato l'attuazione di due ordini del Direttore generale relativi al monitoraggio degli impianti che consumano energia e alla stesura di un profilo*

*dell'impianto in base alla realizzazione del sito. Queste misure hanno contribuito a monitorare efficacemente il consumo e a prevenire tempestivamente i furti di elettricità.*

*14. Il 3 agosto 2009 l'ENA ha trasferito circa 75-80 milioni di AMD sul conto della società Manas e il 5 agosto 2009 ha firmato il contratto A-756 con la stessa società per i lavori di costruzione al 9 di Grigor Lusavorich [Street], Yerevan. Tuttavia, il fatto è che al momento della firma del contratto, i lavori erano già stati completati da un'altra società (Renko, non sono sicuro). Il servizio di sicurezza non ha registrato questo fatto e la minaccia alla sicurezza economica dell'azienda, né nella fase di controllo degli ordini di pagamento, né durante la negoziazione della transazione, né durante il processo di appalto. Non è il risultato dell'imaturità di V.B., ma della sua commistione con unità controllate e, di conseguenza, dell'impossibilità di una risposta adeguata alla minaccia. Forse la valutazione più eclatante delle attività della Direzione per la Sicurezza e il Controllo è rappresentata dai risultati delle continue ispezioni del Dipartimento Investigativo del Comitato per le Entrate dello Stato armeno presso l'ENA CJSC e dalla prospettiva di una multa dell'importo di 10 miliardi di AMD.*

*La prego di verificare i fatti esposti e di informarmi sui risultati. Se necessario, farò del mio meglio per aiutarvi.*

*Enc.: tre file"*

9. L'11 luglio 2012 il responsabile della sicurezza economica e dell'amministrazione della direzione della sicurezza interna della società, Y.M., si è incontrato con il richiedente e gli ha mostrato il rapporto, chiedendogli se l'avesse scritto lui. Dopo che il ricorrente ha confermato di averlo fatto, Y.M. gli ha chiesto di firmarne una copia, cosa che il ricorrente ha fatto.

10. Il 18 luglio 2012 il rapporto del ricorrente è stato trasmesso, con la dicitura "confidenziale", al capo della Direzione sicurezza e controllo dell'ENA, G.Ma., al quale è stato chiesto di verificare le informazioni. Il giorno successivo G.Ma. ha presentato il rapporto del ricorrente a V.B., al quale è stato chiesto di fornire una spiegazione.

11. Secondo un'indagine interna condotta presso l'ENA (per quanto riassunto nelle decisioni dei tribunali nazionali), H.A., il capo del dipartimento informazioni e analisi della direzione della sicurezza, ha smentito l'affermazione n. 5. In particolare, quando era stato assunto, H.A. era stato incaricato di verificare le informazioni e di fornire una spiegazione. In particolare, quando era stato assunto come esperto presso l'ENA, V.Ch. non era ancora suo genero. Inoltre, per quanto riguarda l'affermazione n. 6, V.B. non faceva parte della commissione d'appalto all'epoca dei fatti e, anche se fosse stato così, non avrebbe potuto influenzarne la decisione. Per quanto riguarda la dichiarazione n. 8, H.A. ha ammesso che gli isolatori erano stati prelevati dalla filiale di Ghars e inviati al villaggio di Aragats, dove si stava costruendo una piccola stazione idroelettrica, di cui era cofondatore, ma V.B. non aveva nulla a che fare con quella stazione. Per quanto riguarda l'importo di 4.978.099 AMD erroneamente trasferito sul conto di Sekans LLC dal Dipartimento economico-finanziario dell'ENA, quest'ultimo aveva presentato un reclamo contro Sekans LLC e nel 2009 il tribunale aveva preso una decisione sul risarcimento dell'importo suddetto. L'importo doveva essere restituito all'ENA e la mancata restituzione aveva portato al fallimento di Sekans LLC.

12. Inoltre, l'indagine interna ha stabilito che le informazioni fornite dal richiedente sui prezzi di mercato erano errate. Inoltre, per quanto riguarda la dichiarazione n. 7, il direttore della filiale di Ghars aveva chiesto all'ENA di vendere l'edificio a due piani di Gyumri a N.P. perché un certo M.M. si era rifiutato di acquistarlo, e la Commissione di regolamentazione dei servizi pubblici aveva accolto la richiesta dell'ENA di venderlo. Inoltre, per quanto riguarda la dichiarazione n. 11, il direttore della Saiga PSC ha informato un funzionario dell'ENA che l'importo dei servizi forniti all'ENA non ha mai superato i 100 milioni di AMD, come sostenuto dal richiedente. Sono stati forniti servizi aggiuntivi per un massimo di 78 milioni di AMD.

13. Altri due funzionari dell'ENA hanno respinto la dichiarazione n. 12 come falsa. Uno di loro, il direttore della filiale di Geghama, ha affermato che i contatori elettrici presumibilmente rubati mostrati nella fotografia del rapporto del richiedente erano contatori di energia monofase a induzione, che erano stati sostituiti da contatori elettronici. In particolare, un gran numero di contatori di energia monofase a induzione era stato sottoposto al laboratorio della filiale di Geghama per il revamping.

14. Il 16 agosto 2012 V.B. ha intentato un procedimento contro la ricorrente per ingiuria e diffamazione, chiedendo scuse e un risarcimento.

15. Il 15 luglio 2013 il Tribunale regionale di Shirak (“il Tribunale regionale”) ha respinto la domanda di V.B.. Il tribunale ha ritenuto che le dichiarazioni del ricorrente non fossero “pubbliche” ai sensi dell'articolo 1087.1 del Codice civile (si veda il successivo paragrafo 24), in quanto erano state presentate in via strettamente confidenziale.

16. Il 12 agosto 2013 V.B. ha presentato ricorso.

17. Il 20 novembre 2013 la Corte d'appello civile ha annullato la sentenza del 15 luglio 2013 e ha rinviato la causa in quanto il Tribunale regionale aveva interpretato erroneamente ciò che costituiva una “dichiarazione pubblica”. Facendo riferimento alle sentenze della Corte di cassazione del 2012 (si veda il successivo paragrafo 26), ha ritenuto che il termine “terza persona” si riferisse a una persona a cui erano state fornite informazioni diversa dal ricorrente o dal convenuto, mentre il Tribunale regionale non aveva ritenuto che Y.M. fosse una “terza persona”. Un ricorso per motivi di diritto presentato dal ricorrente contro tale sentenza è stato dichiarato irricevibile dalla Corte di cassazione il 15 gennaio 2014.

18. Il 3 marzo 2015, nel corso della seconda fase del procedimento, il Tribunale regionale ha accolto parzialmente la domanda di V.B.. Ha ritenuto che la relazione del ricorrente costituisse una dichiarazione pubblica ai sensi dell'articolo 1087.1 del codice civile. In particolare, egli aveva presentato la sua relazione cinque mesi dopo la cessazione del contratto e, presentando la sua relazione a Y.M., aveva reso le sue dichiarazioni in pubblico, cioè a una persona diversa dal diffamatore e dal diffamato. Inoltre, era stata istituita una commissione per verificare le sue dichiarazioni e i suoi membri erano venuti a conoscenza del contenuto della relazione. Pertanto, il ricorrente aveva condiviso il suo rapporto con una “terza persona”, Y.M., e non aveva quindi adottato misure adeguate per garantire la riservatezza delle informazioni in modo che non diventassero accessibili ad altri. Inoltre, non ha ammesso come prova l'annuncio online della società perché era stato presentato come copia di uno screenshot.

Il Tribunale regionale ha poi fatto riferimento ai risultati dell'indagine interna, che aveva stabilito che le informazioni contenute nella relazione del ricorrente non erano veritiere (cfr. paragrafi 11-13). Il tribunale ha quindi ritenuto che l'affermazione n. 1 costituisse un insulto perché priva di fondamento fattuale. Per quanto riguarda le altre affermazioni (in corsivo), che il ricorrente non era riuscito a provare, esse erano state diffamatorie, svilenti e offensive dell'onore, della dignità e della reputazione commerciale di V.B.. In particolare, il ricorrente non è riuscito a dimostrare di aver adottato tutte le misure per garantire la riservatezza del suo rapporto, che le sue azioni erano finalizzate a indagare, smascherare e prevenire la corruzione all'ENA e che non intendeva diffamare V.B. In particolare, non lavorava più all'ENA e la verifica di questi fatti non rientrava nelle sue competenze. L'argomentazione del ricorrente secondo cui non intendeva diffamare V.B. era falsa perché non aveva provato la veridicità delle sue dichiarazioni. In ogni caso, anche se non avesse avuto tale intenzione, non aveva dato prova di buona fede nel presentare i suoi giudizi di valore in relazione alle informazioni fornite. Il tribunale ha tuttavia osservato che le sue dichiarazioni non potevano essere considerate giudizi di valore perché non avevano alcuna base fattuale. Inoltre, non era riuscito a dimostrare che le sue dichiarazioni erano state motivate da un interesse pubblico prevalente. In particolare, il dovere di fornire informazioni su aree o questioni di interesse pubblico spetta ai mass media e non a un privato.

Il richiedente è stato condannato a presentare pubbliche scuse “nello stesso modo in cui [aveva] pubblicato le [dichiarazioni impugnate]” e a pagare 2.000.000 di dollari come risarcimento per

ingiuria e diffamazione. È stato inoltre condannato a pagare le spese legali e di altro tipo per un importo di 492.128 AMD.

19. Il 25 marzo 2015 il ricorrente ha presentato ricorso, lamentando una violazione dell'articolo 10 della Convenzione, basandosi, *tra l'altro*, su *Zakharov c. Russia* (n. [14881/03](#), 5 ottobre 2006) e *Kazakov c. Russia* (n. [1758/02](#), 18 dicembre 2008). In particolare, egli ha contestato il fatto che le sue dichiarazioni fossero state rese in pubblico, ma che avesse presentato la sua relazione utilizzando la sua e-mail privata e in modo strettamente confidenziale, come assicurato dall'azienda, mentre il Tribunale regionale non ha tenuto conto di questo fatto e ha dichiarato inammissibile l'annuncio online dell'azienda (si veda il paragrafo 18 sopra). Inoltre, non ha tenuto conto del fatto che egli aveva presentato la sua denuncia in risposta all'invito della società a denunciare attività di corruzione. Il suo obiettivo era quello di denunciare e far indagare ciò che riteneva fosse corruzione all'interno dell'ENA, una questione di interesse pubblico. Non aveva avuto modo di verificare le sue dichiarazioni se non portandole all'attenzione della gerarchia del ricorrente. Per quanto riguarda la sua prima dichiarazione, si era limitato a riferire ciò che aveva trovato nei media locali. Tuttavia, il tribunale ha respinto le stampe degli articoli giornalistici in questione, in quanto non erano documenti originali. Inoltre, l'ENA si era rifiutata di presentare al tribunale i tre file allegati al suo rapporto, che rappresentavano analisi elaborate su documenti ufficiali dell'ENA e che potevano provare la veridicità delle sue affermazioni. Il Tribunale regionale non era nemmeno riuscito a ottenere tali prove dall'ENA attraverso i servizi di esecuzione giudiziaria. Inoltre, per corroborare le affermazioni contenute nel suo rapporto, aveva chiesto al Tribunale regionale di imporre all'ENA di presentare alcuni elementi di prova, ma il tribunale non aveva nemmeno preso in considerazione la sua richiesta. In questo modo lo ha privato di qualsiasi opportunità di presentare la sua difesa. Infine, ha sostenuto che la sanzione impostagli dal tribunale era sproporzionata, dato che né lui né la moglie avevano un lavoro e l'unico modo per pagare i danni sarebbe stato vendere il loro appartamento.

20. Il 19 giugno 2015 la Corte d'appello civile ha respinto il ricorso del ricorrente e ha confermato la sentenza del Tribunale regionale. La corte d'appello ha ritenuto, *tra l'altro*, che il fatto che il ricorrente avesse presentato la sua relazione in modo strettamente confidenziale e a una persona responsabile di trattarla non avesse alcuna rilevanza per la determinazione del caso, dato che era stata presentata a una “terza persona”, ossia Y.M. Inoltre, il ricorrente aveva ommesso di citare la fonte delle sue informazioni al momento del deposito della relazione, sostenendo di aver riportato ciò che aveva trovato nei notiziari, e che non era stata presentata alcuna prova a sostegno delle sue affermazioni. Per quanto riguarda l'importo del risarcimento, il tribunale lo ha ritenuto equo e non finanziariamente oneroso per il ricorrente.

21. Il 20 luglio 2015 il ricorrente ha presentato un ricorso per motivi di diritto, che è stato dichiarato irricevibile dalla Corte di Cassazione il 19 agosto 2015. Copia di tale decisione gli è stata notificata il 4 settembre 2015.

22. Il 29 agosto 2016 un funzionario del Dipartimento per l'esecuzione degli atti giudiziari (“il DEJA”) ha deciso di sequestrare l'auto del ricorrente. Al fine di recuperare l'importo dei danni imposti al ricorrente dal Tribunale regionale, i funzionari competenti del DEJA hanno deciso, rispettivamente il 16 febbraio 2017 e il 16 ottobre 2018, che l'auto e l'appartamento del ricorrente fossero venduti tramite asta pubblica. L'auto aveva un valore stimato di 1.340.000 AMD e il prezzo di partenza era fissato a 1.005.000 AMD. Per quanto riguarda l'appartamento, il valore stimato era di 5.000.000 di AMD e il prezzo di partenza era fissato a 3.750.000 di AMD.

Non è stato comunicato se la DEJA abbia venduto l'auto e l'appartamento del richiedente.

23. Il ricorrente ha affermato che la presunta corruzione all'ENA ha portato all'aumento dei prezzi dell'elettricità nel 2015, che ha scatenato proteste di massa nella capitale armena. Il Governo non ha contestato queste accuse.

QUADRO GIURIDICO RILEVANTE nazionale e internazionale

## 1. Diritto e prassi nazionali rilevanti

### 1. Codice civile (1999, come in vigore all'epoca dei fatti)

24. L'articolo 1087.1 del Codice civile prevede che una persona il cui onore, dignità o reputazione commerciale sia stata lesa a causa di un insulto o di una diffamazione possa intentare un'azione legale contro la persona che ha fatto la dichiarazione ingiuriosa o diffamatoria. L'ingiuria è una dichiarazione pubblica fatta attraverso parole, immagini, suoni, segni o altri mezzi con lo scopo di ledere l'onore, la dignità o la reputazione commerciale di qualcuno. Una dichiarazione pubblica non può essere considerata un insulto se è basata su fatti precisi (ad eccezione dei difetti congeniti) o se persegue un interesse pubblico prevalente. La diffamazione è una dichiarazione pubblica di fatti su una persona che non corrisponde alla realtà e ne lede l'onore, la dignità o la reputazione commerciale. Nei casi di diffamazione, l'onere della prova dell'esistenza o dell'assenza dei fatti rilevanti spetta al convenuto. L'onere si sposta sull'attore se la presentazione di tale prova richiede al convenuto azioni o sforzi irragionevoli, mentre l'attore possiede le prove necessarie. Una persona è esente da responsabilità per diffamazione o ingiuria se le affermazioni di fatto da lei fatte o presentate sono una riproduzione letterale o in buona fede di informazioni diffuse da un organo di stampa o di informazioni contenute in un discorso pubblico, in documenti ufficiali, in altri mezzi di comunicazione di massa o in qualsiasi opera creativa, e fa riferimento alla fonte (cioè all'autore).

### 1. Legge sul sistema di whistle-blowing (“Legge sul whistle-blowing”, in vigore dal 2017)

25. L'articolo 2(1)(1) definisce il whistle-blowing come la segnalazione, per iscritto o verbalmente, a una persona o a un organo competente ai sensi della legge, di informazioni su un caso di corruzione o di conflitto di interessi o di violazione di norme etiche o di condizioni di incompatibilità o di altre restrizioni o violazioni relative alla dichiarazione dei redditi, o di qualsiasi altro danno o minaccia di danno all'interesse pubblico in enti statali o locali, istituzioni e organizzazioni statali, nonché in organizzazioni di importanza pubblica. L'articolo 2, paragrafo 1, comma 2, definisce il whistle-blower come una persona fisica o giuridica che, in conformità con la procedura prescritta dalla legge, rivela in buona fede informazioni su un caso di corruzione o un conflitto di interessi o una violazione delle norme etiche o delle condizioni di incompatibilità o altre restrizioni o violazioni relative alla dichiarazione delle entrate, o qualsiasi altro danno o minaccia di danno all'interesse pubblico, che coinvolga un funzionario, un'istituzione, un'organizzazione o un dipendente dell'organizzazione con cui è o è stato in un rapporto di lavoro, civile, amministrativo o di altro tipo, o a cui si è rivolto per la fornitura di servizi, o che sia stato erroneamente percepito come un whistle-blower.

### 1. Sentenze della Corte di Cassazione del 27 aprile 2012 (nn. LD/0749/02/10 e EKD/2293/02/10).

26. Nelle decisioni sopra citate, la Corte di cassazione ha interpretato il termine “dichiarazione pubblica” contenuto nell'articolo 1087.1 del Codice civile come una dichiarazione resa in presenza di almeno una terza persona. In particolare, ha ritenuto che una dichiarazione o presentazione pubblica possa essere fatta a mezzo stampa, trasmissione radiofonica o televisiva, mezzi di comunicazione di massa, diffusione su Internet o altri mezzi di telecomunicazione, discorso pubblico, o comunicando la dichiarazione o presentazione anche a una terza persona utilizzando “qualsiasi altro mezzo”. La presentazione di tali espressioni al destinatario non può essere considerata pubblica se la persona che le ha pronunciate ha adottato misure sufficienti a garantirne la riservatezza in modo che non diventino accessibili ad altre persone.

I casi in cui una dichiarazione è stata fatta non pubblicamente (la persona ha insultato la vittima senza la presenza di terzi) non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo in questione.

## 1. Quadro giuridico internazionale ed europeo

27. Il diritto internazionale ed europeo pertinente è citato in *Halet c. Lussemburgo* ([GC], n. [21884/18](#), §§ 54-58, 14 febbraio 2023).

28. Nel suo rapporto A/70/361 dell'8 settembre 2015, il Relatore speciale delle Nazioni Unite sulla promozione e la protezione del diritto alla libertà di opinione e di espressione ha affrontato il tema della protezione delle fonti di informazione e degli informatori. Nella sua argomentazione, “gli informatori che, sulla base di una ragionevole convinzione, riferiscono informazioni che si rivelano non corrette dovrebbero comunque essere protetti da ritorsioni”.

29. Il 30 aprile 2014 il Comitato dei Ministri ha adottato la Raccomandazione CM/Rec (2014)7 sulla protezione degli informatori, che afferma quanto segue:

“...

Riconoscendo che le persone che riferiscono o divulgano informazioni su minacce o danni all'interesse pubblico (“whistleblower”) possono contribuire a rafforzare la trasparenza e la responsabilità democratica;

...

Ai fini della presente raccomandazione e dei suoi principi:

... per “whistleblower” si intende qualsiasi persona che segnala o divulga informazioni su una minaccia o un danno all'interesse pubblico nell'ambito del proprio rapporto di lavoro, sia esso nel settore pubblico o privato;

...

## II. Ambito personale

3. L'ambito di applicazione personale del quadro nazionale dovrebbe coprire tutte le persone che lavorano nel settore pubblico o privato, indipendentemente dalla natura del loro rapporto di lavoro e dal fatto che siano o meno retribuite.

4. Il quadro nazionale dovrebbe includere anche le persone il cui rapporto di lavoro è terminato e, eventualmente, quando deve ancora iniziare, nei casi in cui le informazioni relative a una minaccia o a un danno per l'interesse pubblico siano state acquisite durante il processo di assunzione o in altre fasi di negoziazione precontrattuale.

...

21. Gli informatori devono essere protetti da qualsiasi forma di ritorsione, diretta o indiretta, da parte del datore di lavoro e delle persone che lavorano per il datore di lavoro o che agiscono per suo conto. Tali forme di ritorsione possono includere il licenziamento, la sospensione, la retrocessione, la perdita di opportunità di promozione, i trasferimenti punitivi e le riduzioni o detrazioni del salario, le molestie o altri trattamenti punitivi o discriminatori.

22. La protezione non dovrebbe essere persa solo sulla base del fatto che l'individuo che ha fatto la segnalazione o la divulgazione si è sbagliato sulla sua portata o che la minaccia percepita per l'interesse pubblico non si è concretizzata, a condizione che avesse ragionevoli motivi per credere nella sua accuratezza.

...”

Il memorandum esplicativo della Raccomandazione afferma che:

“...

31. È il rapporto di lavoro *de facto* del whistleblower, piuttosto che il suo specifico status giuridico (come quello di dipendente) a dare a una persona un accesso privilegiato alla conoscenza della minaccia o del danno all'interesse pubblico. Inoltre, da uno Stato membro all'altro, la descrizione giuridica delle persone che lavorano o sono impiegate può variare, così come i diritti e gli obblighi che ne derivano. Inoltre, si è ritenuto preferibile incoraggiare gli Stati membri ad adottare un approccio espansivo alla portata personale della raccomandazione. Per questi motivi si è deciso di descrivere l'ambito personale facendo riferimento al “rapporto di lavoro” della persona...

...

## **Appendice - I 29 principi**

...

### **Principio 22**

85. Le ricerche dimostrano che le persone sollevano dubbi non solo quando si è già verificato un illecito e si è già verificato un danno, ma anche, e più spesso, per evitare ulteriori danni e pregiudizi. Anche quando un individuo può avere motivi per ritenere che esista un problema che potrebbe essere grave, raramente è in grado di conoscere il quadro completo. È inevitabile, quindi, in entrambe le situazioni, che la successiva indagine sulla segnalazione o sulla divulgazione possa dimostrare che l'informatore si è sbagliato. Il principio 22 chiarisce che la protezione non deve essere persa in tali circostanze. Inoltre, il principio è stato redatto in modo tale da escludere che il motivo per cui l'informatore ha effettuato la segnalazione o la divulgazione o la sua buona fede siano rilevanti per stabilire se l'informatore debba essere protetto o meno. Il principio 10 tutela la posizione di chiunque subisca una perdita o un danno a causa di una persona che deliberatamente e consapevolmente riferisce o divulga informazioni false. Inoltre, una persona che effettua tali segnalazioni o divulgazioni non dovrebbe essere protetta dalla legge”.

...”

30. La direttiva 2019/1937/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, sulla protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione, imponeva agli Stati membri di mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi ad essa entro il 17 dicembre 2021.

Le disposizioni pertinenti della direttiva, che definiscono il suo ambito di applicazione personale, sono le seguenti:

## **Articolo 4**

### **Campo di applicazione personale**

“1. La presente direttiva si applica alle persone segnalanti che lavorano nel settore privato o pubblico e che hanno acquisito informazioni sulle violazioni in un contesto lavorativo, compresi almeno i seguenti soggetti:

(a) le persone che hanno lo status di lavoratore, ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 1, del TFUE, compresi i dipendenti pubblici;

(b) persone con lo status di lavoratore autonomo, ai sensi dell'articolo 49 del TFUE;

(c) gli azionisti e le persone appartenenti all'organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza di un'impresa, compresi i membri non esecutivi, nonché i volontari e i tirocinanti retribuiti o non retribuiti;

(d) qualsiasi persona che lavori sotto la supervisione e la direzione di appaltatori, subappaltatori e fornitori.

2. La presente direttiva si applica anche alle persone che effettuano le segnalazioni quando riferiscono o divulgano pubblicamente informazioni su violazioni acquisite nell'ambito di un rapporto di lavoro nel frattempo cessato.

3. La presente direttiva si applica anche ai segnalanti il cui rapporto di lavoro deve ancora iniziare, nei casi in cui le informazioni sulle violazioni siano state acquisite durante il processo di assunzione o altre trattative precontrattuali”.

## LA LEGGE

### 1. PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 10 DELLA CONVENZIONE

31. Il ricorrente ha lamentato che la sentenza civile pronunciata nei suoi confronti per ingiuria e diffamazione aveva violato il suo diritto di informare ai sensi dell'articolo 10 della Convenzione. Ha inoltre invocato l'articolo 6 § 1 della Convenzione sostenendo la violazione dei suoi diritti di difesa in considerazione del rifiuto dei tribunali nazionali di ordinare all'ENA di presentare alcune prove in suo possesso che il ricorrente aveva ritenuto rilevanti per le sue accuse nei confronti di V.B.

32. La Corte, essendo padrona della caratterizzazione da dare in diritto ai fatti di causa (si veda *Radomilja e altri c. Croazia* [GC], nn. [37685/10](#) e [22768/12](#), §§ 114 e 126, 20 marzo 2018) ritiene che le suddette doglianze rientrino nell'esame esclusivamente dell'articolo 10 della Convenzione, che recita come segue:

“1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto comprende la libertà di opinione e la libertà di ricevere e diffondere informazioni e idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza riguardo a frontiere ...

2. L'esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere soggetto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni previste dalla legge e necessarie in una società democratica, nell'interesse della sicurezza nazionale, dell'integrità territoriale o della pubblica sicurezza, per la prevenzione di disordini o crimini, per la protezione della salute o della morale, per la protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni ricevute in via confidenziale, o per mantenere l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario.”

#### 1. Ammissibilità

33. La Corte osserva che il ricorso non è manifestamente infondato né irricevibile per altri motivi elencati nell'articolo 35 della Convenzione. Deve pertanto essere dichiarato ricevibile.

#### 1. Il merito

## 1. *Le argomentazioni delle parti*

### **(a) Il ricorrente**

34. Il ricorrente ha affermato di essere venuto a conoscenza delle informazioni rilevanti durante il suo impiego presso l'ENA in qualità di capo del dipartimento di sicurezza e amministrazione e di averle segnalate al fine di mettere in guardia la società dalle presunte attività corruttive di V.B.. Egli dovrebbe pertanto beneficiare della tutela prevista per gli informatori nonostante non fosse più impiegato presso l'ENA al momento della segnalazione (il ricorrente ha fatto riferimento alla giurisprudenza della Corte e alla Raccomandazione n. CM/Rec(2014)7 sulla protezione degli informatori adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, citata al precedente paragrafo 29).

35. Egli ha sostenuto che l'interferenza con il suo diritto alla libertà di espressione non era stata prescritta dalla legge, in quanto la sua segnalazione non aveva soddisfatto il requisito di "pubblico" specificato nell'articolo 1087.1 del Codice Civile, come interpretato dalla Corte di Cassazione (paragrafi 24 e 26 supra). I tribunali nazionali, tuttavia, avevano interpretato tale termine in modo ampio, applicandolo a qualsiasi dichiarazione di cui un terzo fosse stato messo a conoscenza. Quando aveva risposto all'appello dell'azienda a farsi avanti con informazioni relative a pratiche di corruzione o ad altre azioni dannose per l'azienda, non poteva prevedere che in seguito sarebbe stato citato in giudizio per informazioni fornite in una corrispondenza privata, la cui riservatezza era stata promessa dall'azienda. In seguito, aveva firmato il suo rapporto, come richiesto da Y.M. e solo in presenza di Y.M. Pertanto, non aveva mai rilasciato dichiarazioni "in pubblico", come rilevato dai tribunali nazionali. Era ovvio che il suo rapporto doveva essere trasmesso per le indagini, perché questo era lo scopo della procedura messa in atto dall'azienda. Non aveva mai reso pubblica la sua denuncia, ma aveva scelto il canale meno dannoso, che doveva essere riservato. I tribunali nazionali non hanno tenuto in debito conto la natura di interesse pubblico delle informazioni condivise e hanno trattato il caso come un semplice caso di diffamazione a causa dell'assenza, all'epoca dei fatti, di un quadro giuridico che proteggesse gli informatori, il che era di per sé problematico ai sensi dell'articolo 10. I tribunali nazionali non hanno trovato un giusto equilibrio tra le due parti. Non sono riusciti a trovare un giusto equilibrio tra gli interessi in gioco. Infine, l'importo dei danni che era stato condannato a pagare era eccessivo - di conseguenza, il suo unico appartamento e la sua auto erano stati presi dalla DEJA per essere venduti all'asta pubblica.

### **(b) Il Governo**

36. Il Governo ha sostenuto che il ricorrente non poteva invocare la protezione offerta agli "informatori" che era stata introdotta nel diritto interno solo nel 2017, ossia dopo le circostanze del caso di specie. Inoltre, al momento di rilasciare le dichiarazioni contestate non era più un dipendente dell'ENA e il suo caso differiva quindi dalla giurisprudenza della Corte relativa agli informatori.

In ogni caso, l'interferenza con il diritto alla libertà di espressione del ricorrente era "prevista dalla legge" perché la nozione di "dichiarazione pubblica" si riferiva a qualsiasi dichiarazione fatta a una terza persona diversa dal diffamatore e dal diffamato. Una volta consegnata la sua relazione a Y.M. l'11 luglio 2012, non poteva più aspettarsi che la sua corrispondenza rimanesse riservata, poiché sarebbe stata condivisa con altri dipendenti della società incaricata di indagare sulle sue accuse. Inoltre, le informazioni avevano preso di mira V.B., accusandolo di condotta criminale, che l'azienda aveva esaminato a fondo e respinto come infondata. Non aveva riguardato l'ENA, come sostenuto dal ricorrente, ma solo V.B., ed era stata motivata da astio personale piuttosto che da un interesse pubblico. In effetti, il ricorrente non è riuscito a dimostrare la veridicità delle sue dichiarazioni con alcuna prova, anche se le accuse da lui mosse erano di natura grave e avrebbero potuto persino portare a un'azione penale da parte di V.B.. Infine, l'importo del risarcimento

impostogli era necessario nelle circostanze, data la gravità delle sue accuse che infangavano l'onore e la reputazione di V.B. agli occhi dei suoi colleghi.

### 1. *La valutazione della Corte*

37. È opinione comune tra le parti che le sentenze dei tribunali civili contro il ricorrente abbiano costituito un'“ingerenza della pubblica autorità” nel suo diritto alla libertà di espressione. Occorre pertanto stabilire se l'ingerenza fosse “prevista dalla legge”, perseguisse uno o più degli scopi legittimi di cui all'articolo 10 § 2 e fosse “necessaria in una società democratica” per raggiungerli (si veda *Medžlis Islamske Zajednice Brčko e altri c. Bosnia-Erzegovina* [GC], n. 17224/11, § 67, 27 giugno 2017, e *Gaspari c. Armenia* (n. 2), n. [67783/13](#), § 21, 11 luglio 2023).

#### **(a) Se l'ingerenza era prevista dalla legge**

38. La Corte osserva che i tribunali nazionali hanno basato le loro decisioni sull'articolo 1087.1 del Codice civile (si vedano i precedenti paragrafi 18, 20 e 24). Di conseguenza, l'interferenza in questione aveva una base giuridica. Le parti non sono d'accordo sul fatto che fosse sufficientemente preciso da permettere al ricorrente di prevedere, in misura ragionevole nelle circostanze, che le sue dichiarazioni condivise in una corrispondenza privata attraverso una procedura confidenziale, sarebbero state considerate “pubbliche” ai sensi di tale disposizione. La Corte affronterà questo aspetto nel contesto delle ragioni addotte dai giudici nazionali per giustificare l'ingerenza contestata (si vedano i paragrafi 51-53).

#### **(b) Se l'ingerenza perseguisse uno scopo legittimo**

39. L'ingerenza impugnata può essere considerata come un'interferenza che persegue lo scopo legittimo di proteggere la “reputazione o i diritti altrui”, in particolare quelli di V.B. che, all'epoca dei fatti, era il vicedirettore della sicurezza e del controllo dell'ENA.

#### **(c) Se fosse “necessario in una società democratica”.**

##### *(i) Principi generali*

40. I principi generali per valutare la necessità di un'ingerenza nell'esercizio della libertà di espressione sono stati riassunti in *Bédat c. Svizzera* ([GC], n. [56925/08](#), § 48, 29 marzo 2016) e, più recentemente, in *Halet* ([sopra citato](#), § 110).

41. Nei casi, come quello in esame, in cui l'interesse alla “protezione della reputazione o dei diritti altrui” chiama in causa l'articolo 8, la Corte può essere tenuta a verificare se le autorità nazionali abbiano raggiunto un giusto equilibrio nella protezione dei due valori garantiti dalla Convenzione, ossia, da un lato, la libertà di espressione (tutelata dall'articolo 10) e, dall'altro, il diritto al rispetto della vita privata, come sancito dall'articolo 8. I principi generali applicabili al bilanciamento di questi diritti, nonché l'approccio appropriato, sono stati riassunti nella sentenza *Medžlis Islamske Zajednice Brčko e altri* ([sopra citata](#), §§ 77 e 78).

##### *(ii) Approccio da adottare nel caso di specie*

#### **(α) Il bilanciamento tra il diritto di cui all'articolo 10 e il diritto di cui all'articolo 8**

42. Le accuse mosse dal ricorrente nei confronti di V.B. erano piuttosto gravi e pertanto raggiungevano il livello di gravità richiesto per ledere i diritti di V.B. ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione (cfr. *White c. Svezia*, no. [42435/02](#), § 25, 19 settembre 2006; *Pfeifer v. Austria*, no. [12556/03](#), §§ 47-48, 15 novembre 2007; e *A. v. Norvegia*, no. [28070/06](#), § 73, 9 aprile 2009). La Corte deve quindi verificare se le autorità nazionali abbiano raggiunto un giusto equilibrio tra i due

valori garantiti dalla Convenzione - vale a dire, da un lato, la libertà di espressione del ricorrente, tutelata dall'articolo 10, e, dall'altro, il diritto di V.B. al rispetto della sua reputazione ai sensi dell'articolo 8 (si veda *Axel Springer AG c. Germania* [GC], no. 39954/08, § 84, 7 febbraio 2012).

43. Qualora le giurisdizioni nazionali abbiano effettuato un bilanciamento in relazione a tali diritti, la Corte deve esaminare se, nel corso della loro valutazione, abbiano applicato i criteri stabiliti dalla sua giurisprudenza in materia e se le ragioni che le hanno indotte a prendere le decisioni impugnate fossero sufficienti e pertinenti, tali da giustificare l'ingerenza nel diritto alla libertà di espressione (si veda *Cicad c. Svizzera*, n. [17676/09](#), § 52, 7 giugno 2016). A questo proposito, occorre innanzitutto stabilire se la segnalazione del ricorrente possa essere considerata, come da lui sostenuto, una denuncia ai sensi della sua giurisprudenza.

#### (β) Rilevanza della giurisprudenza della Corte in materia di tutela degli informatori

44. La Corte ribadisce che il regime di protezione per la libertà di espressione degli informatori è suscettibile di essere applicato quando il dipendente o il funzionario pubblico interessato è l'unica persona, o parte di una piccola categoria di persone, a conoscenza di ciò che sta accadendo sul posto di lavoro ed è quindi nella posizione migliore per agire nell'interesse pubblico avvertendo il datore di lavoro o il pubblico in generale (si veda *Guja c. Moldavia* [GC], n. [14277/04](#), § 72, CEDU 2008). Ciononostante, i dipendenti devono al loro datore di lavoro un dovere di lealtà, riservatezza e discrezione, il che significa che, nella ricerca di un giusto equilibrio, occorre tenere conto dei limiti del diritto alla libertà di espressione e dei diritti e degli obblighi reciproci specifici dei contratti di lavoro e dell'ambiente professionale (cfr. *Halet*, [sopra citato](#), § 116).

45. Finora, i casi esaminati dalla Corte in materia di whistle-blowing hanno riguardato la divulgazione a un'autorità esterna o al pubblico in generale di informazioni interne che un dipendente ha ottenuto nel corso del suo rapporto di lavoro (si vedano *ibidem*; *Guja*, [sopra citata](#), § 72; *Marchenko c. Ucraina*, no. 4063/04, 19 febbraio 2009; *Heinisch c. Germania*, n. [28274/08](#), CEDU 2011 (estratti); *Bucur e Toma c. Romania*, n. [40238/02](#), 8 gennaio 2013; *Matúz c. Ungheria*, n. [73571/10](#), 21 ottobre 2014; e *Gawlik c. Liechtenstein*, n. [23922/19](#), 16 febbraio 2021). Nella causa *Halet*, la Corte ha affermato che la protezione di cui godono gli informatori ai sensi dell'articolo 10 della Convenzione si basa sulla necessità di tenere conto delle caratteristiche specifiche dell'esistenza di un rapporto di lavoro: da un lato, il dovere di lealtà, di riservatezza e di discrezione inerente al rapporto di subordinazione che esso comporta e, se del caso, l'obbligo di rispettare un obbligo di segretezza previsto dalla legge; dall'altro, la posizione di vulnerabilità economica *nei confronti* della persona, dell'istituzione pubblica o dell'impresa da cui dipendono per l'impiego e il rischio di subire ritorsioni da parte di quest'ultima (cfr. *Halet*, [sopra citata](#), § 119).

46. Nel caso di specie, invece, la Corte è chiamata a pronunciarsi sull'applicabilità del regime di tutela della libertà di espressione dei whistleblower a una situazione in cui la segnalazione di informazioni su atti e omissioni sul lavoro che avrebbero rappresentato una minaccia o un danno per l'interesse pubblico è avvenuta dopo la fine del rapporto di lavoro. Inoltre, la peculiarità del caso in esame risiede anche nel fatto che il ricorrente non ha mai reso pubblica la sua denuncia, ma ha utilizzato solo i canali interni di segnalazione a seguito di un invito da parte della gerarchia del suo ex datore di lavoro a riferire qualsiasi informazione sulle pratiche di corruzione nell'azienda (si vedano i paragrafi 6 e 7 sopra). La Corte deve quindi prendere in considerazione le circostanze specifiche del caso di specie, che lo distinguono dalla giurisprudenza citata al paragrafo 45.

In questo contesto, la Corte osserva che l'attuale approccio europeo prevede che la fine del rapporto di lavoro non costituisca un ostacolo alla protezione degli informatori. Infatti, sia la Raccomandazione CM/Rec (2014)7 del Comitato dei Ministri (Principio 4, cfr. paragrafo 29 supra) sia la Direttiva 2019/1937/UE (Articolo 4, cfr. paragrafo 30 supra) - sebbene quest'ultima non sia vincolante per l'Armenia in quanto non è uno Stato membro dell'UE - estendono la tutela della libertà di espressione degli informatori agli ex dipendenti. Un approccio simile è stato adottato nella legge sulle denunce, che è stata introdotta nell'ordinamento nazionale dopo che si sono verificati i

fatti del presente caso (cfr. paragrafo 25). La relazione della raccomandazione sopra citata (paragrafo 31) afferma che è il rapporto di lavoro *de facto* del whistle-blower, piuttosto che il suo specifico status giuridico (come quello di dipendente), a dare a una persona un accesso privilegiato alla conoscenza della minaccia o del danno all'interesse pubblico.

Alla luce dell'approccio descritto al paragrafo 45, la Corte ritiene che, in circostanze come quelle del caso di specie, in cui la segnalazione di presunti illeciti professionali avviene dopo la fine del rapporto di lavoro, il regime di tutela della libertà di espressione degli informatori non debba cessare automaticamente di applicarsi semplicemente perché il rapporto di lavoro è terminato. Piuttosto, tale protezione può essere applicata, in linea di principio, a condizione che le informazioni di interesse pubblico siano state ottenute mentre il "whistle-blower" aveva un accesso privilegiato ad esse in virtù del suo rapporto di lavoro. In questi casi, quando il rapporto di lavoro è terminato, non si può parlare di ripercussioni sul lavoro, ma le misure di ritorsione contro l'ex dipendente possono assumere altre forme. È importante stabilire se il danno subito dall'ex dipendente sia la conseguenza diretta della divulgazione protetta.

47. A differenza dei casi citati al paragrafo 45, il ricorrente nel presente caso ha presentato la sua segnalazione quando non era più impiegato presso l'ENA. Non ha subito alcuna ripercussione sul lavoro, poiché il suo rapporto di lavoro era terminato. Tuttavia, la sua relazione si basava principalmente sulle informazioni acquisite durante il suo impiego presso l'ENA. Fatta eccezione per la dichiarazione n. 1, la cui fonte erano i media nazionali e la dichiarazione di un ex deputato, il ricorrente ha riferito all'ENA specifici atti di cattiva condotta presumibilmente commessi da V.B. sulla base di informazioni che aveva ottenuto sul posto di lavoro mentre vi aveva accesso privilegiato in qualità di capo del dipartimento di sicurezza e amministrazione dell'ENA. Di conseguenza, egli può essere considerato come "l'unica persona, o parte di una ristretta categoria di persone, a conoscenza di ciò che [stava] accadendo sul lavoro e [era] quindi nella posizione migliore per agire nell'interesse pubblico avvertendo il datore di lavoro o il pubblico in generale" (contrasto *Wojczuk v. Poland*, no. [52969/13](#), § 85, 9 dicembre 2021, in cui il ricorrente ha denunciato, con lettere al veleno, alle autorità competenti le carenze finanziarie e lavorative del suo datore di lavoro, senza avere accesso ai documenti finanziari di quest'ultimo o essere a conoscenza di episodi di cattiva gestione o attività inappropriata da parte dei suoi colleghi). Inoltre, era soggetto a responsabilità civile come conseguenza diretta della sua segnalazione. Pertanto, nonostante il contesto specifico del caso in esame, la Corte applicherà, se del caso, i criteri e i principi generali stabiliti in *Guja* (§§ 72-78) e riaffermati in *Halet* (§§ 121-54), che comprendono una valutazione di:

- (a) la disponibilità o meno di canali alternativi per la divulgazione;
- (b) l'interesse pubblico delle informazioni divulgate;
- (c) l'autenticità delle informazioni divulgate;
- (d) il danno arrecato al datore di lavoro;
- (e) se l'informatore ha agito in buona fede;
- (f) la gravità della sanzione.

48. La Corte osserva inoltre che l'approccio agli informatori e i criteri di cui sopra sono stati stabiliti nella sua giurisprudenza prima degli eventi del presente caso. Pertanto, il semplice fatto che il regime di protezione offerto agli informatori sia stato introdotto nel diritto interno solo dopo che si sono verificati gli eventi del presente caso, non ha esonerato i tribunali nazionali dall'obbligo di ponderare i diritti o gli interessi in questione secondo le procedure definite dalla Corte e in conformità con i criteri da essa stabiliti (cfr. *Halet*, [sopra citato](#), § 162), come apparentemente sostenuto dal Governo (cfr. paragrafo 36 supra).

### *(iii) Applicazione dei principi di cui sopra al caso di specie*

49. La Corte osserva innanzitutto che i tribunali nazionali hanno trattato il caso in esame come una normale controversia in materia di diffamazione e non hanno mai applicato i principi sopra menzionati. È vero che il ricorrente non ha invocato specificamente la tutela della libertà di

espressione garantita agli informatori, ma ha piuttosto fatto riferimento alla giurisprudenza della Corte sulla segnalazione di irregolarità nella condotta dei funzionari statali. Tuttavia, ha sollevato una serie di argomenti relativi ai criteri applicabili nei casi di whistle-blower, dando così ai giudici nazionali l'opportunità di pronunciarsi sul suo caso da tale prospettiva (si veda il paragrafo 19 supra).

50. La Corte valuterà pertanto il modo in cui i tribunali nazionali hanno risposto alle argomentazioni del ricorrente e si pronuncerà sulla sua compatibilità con i principi e i criteri di cui al paragrafo 47 e, se necessario, li applicherà essa stessa nel caso di specie (cfr. *Halet*, [sopra citato](#), § 158).

#### (α) Canali interni per la segnalazione

51. A differenza dei casi precedentemente esaminati dalla Corte (si veda il paragrafo 45 supra), il ricorrente nel presente caso non ha denunciato i presunti atti di cattiva condotta alle autorità statali competenti o alla stampa. Piuttosto, ha optato per i canali interni di segnalazione e ha presentato la sua relazione alla gerarchia del suo ex datore di lavoro a seguito dell'invito di quest'ultimo a farsi avanti con tali informazioni. Inoltre, l'azienda aveva promesso che tutte le segnalazioni presentate a questo proposito sarebbero rimaste anonime e riservate. Il ricorrente ha sottolineato davanti ai giudici nazionali di essersi avvalso della procedura istituita dalla società per indagare su un'eventuale cattiva condotta professionale e di aver inviato la sua segnalazione tramite la sua e-mail privata all'organismo incaricato di esaminare tali segnalazioni nell'ambito di una procedura riservata. Tuttavia, il Tribunale regionale non ha ammesso come prova la copia dell'annuncio online della società e ha respinto le argomentazioni del ricorrente ritenendo che non fosse di sua competenza riferire su tali questioni dopo la cessazione del suo rapporto di lavoro con l'ENA (cfr. paragrafo 18 supra). La Corte d'appello, da parte sua, si è limitata a rilevare che il ricorrente aveva divulgato le informazioni impugnate a una "terza persona" ai sensi dell'articolo 1087.1 del Codice civile e le aveva quindi rese "pubbliche" (cfr. paragrafo 20 supra).

52. A parere della Corte, respingendo le suddette argomentazioni del ricorrente, i giudici nazionali non hanno tenuto conto del contesto generale del caso. In particolare, come già detto, la peculiarità del caso in esame risiede nel fatto che il ricorrente non ha fatto ricorso alla divulgazione pubblica, ma si è limitato a utilizzare il meccanismo di segnalazione interna che era il più vicino alla fonte del problema, il più in grado di indagare e dotato di poteri per porvi rimedio e che, inoltre, era destinato a essere strettamente riservato. Lo scopo dell'indagine interna era proprio quello di confermare o mettere a tacere le sue accuse. Come menzionato nel paragrafo 46, la tutela della libertà di espressione per gli informatori che denunciano presunti illeciti sul posto di lavoro non può essere negata agli ex dipendenti per il solo fatto che il loro rapporto di lavoro è terminato. La Corte sottolinea il ruolo di primo piano che gli informatori sono tenuti a svolgere portando alla luce informazioni di interesse pubblico (cfr. *Halet*, [sopra citato](#), § 120), assicurando così la responsabilità per la presunta cattiva condotta e l'identificazione di coloro che possono essere responsabili di eventuali danni causati.

53. Inoltre, è difficile per la Corte capire come i tribunali nazionali abbiano ritenuto che la segnalazione del ricorrente a Y.M., il responsabile della sicurezza economica e dell'amministrazione della società, che, come risulta dalla decisione della corte d'appello, era responsabile del trattamento delle denunce presentate nel contesto dell'inchiesta interna (si veda il paragrafo 20 supra), potesse essere considerata come fatta "in pubblico". Inoltre, pur rimproverando al ricorrente di non aver adottato tutte le misure per garantire la riservatezza della sua relazione (cfr. paragrafo 18 supra), il Tribunale regionale non ha individuato quali misure il ricorrente avrebbe dovuto adottare sapendo che la riservatezza della sua relazione era stata promessa dalla società. Un approccio così formalistico non solo ha compromesso i suoi diritti di difesa, ma potrebbe anche avere un effetto scoraggiante su qualsiasi ex o attuale dipendente che decida di segnalare a un datore di lavoro una cattiva condotta professionale da parte di uno dei suoi attuali dipendenti.

(β) Interesse pubblico delle informazioni riportate

54. Passando al contenuto della relazione del ricorrente, la Corte osserva che essa riguardava principalmente casi di abuso d'ufficio, condotta impropria e corruzione da parte di V.B., all'epoca un alto funzionario dell'ENA. La Corte ha precedentemente rilevato che le informazioni relative ad atti o pratiche illecite sono innegabilmente di interesse pubblico particolarmente forte (cfr. *Halet*, [cit.](#), §§ 134-35 e 141), anche quando riguardano la responsabilità degli amministratori di società private (cfr. *Petro Carbo Chem S.E. c. Romania*, n. [21768/12](#), § 43, 30 giugno 2020) o l'inosservanza degli obblighi fiscali da parte di un'organizzazione di interesse pubblico (cfr. *Público - Comunicação Social, S.A. e altri c. Portogallo*, no. [39324/07](#), § 47, 7 dicembre 2010). A questo proposito, va notato che l'ENA non era una normale società privata: era il principale fornitore di energia elettrica in Armenia e sembra che alcune delle sue decisioni fossero soggette alla preventiva approvazione governativa (si veda la dichiarazione n. 7 della relazione del ricorrente citata al paragrafo 8, che il Governo non ha contestato; si veda anche il paragrafo 23 sopra). In quanto tali, l'ENA e i suoi dipendenti erano soggetti a un livello più ampio di controllo pubblico e l'indagine su eventuali accuse di abuso d'ufficio e atti di corruzione da parte dei suoi funzionari era indubbiamente nell'interesse pubblico (confrontare la giurisprudenza citata in *Halet*, [sopra citata](#), § 134).

55. I tribunali nazionali, tuttavia, non hanno affrontato in modo significativo le argomentazioni del ricorrente secondo cui la sua denuncia era stata fatta nell'interesse pubblico (cfr. *Bucur e Toma*, [sopra citata](#), § 104). Il Tribunale regionale, in particolare, l'ha respinta sulla base del fatto che la divulgazione per motivi di "interesse pubblico prevalente" era destinata ai rappresentanti dei media e non ai comuni cittadini come il ricorrente, mentre la Corte d'appello ha semplicemente avallato questa conclusione (cfr. paragrafi 18 e 20 sopra). I giudici nazionali hanno quindi omesso di esaminare il contenuto della relazione del ricorrente dal punto di vista del suo interesse pubblico e, inoltre, hanno sostanzialmente limitato l'ambito di tutela del diritto alla libertà di espressione su questioni di interesse pubblico, che, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte, non è limitato ai media ma è goduto dal pubblico in generale.

(γ) Effetti dannosi della segnalazione

56. La Corte ribadisce che le divulgazioni potrebbero pregiudicare la reputazione professionale e gli interessi commerciali delle società, il loro successo commerciale e la loro redditività a vantaggio degli azionisti e dei dipendenti, ma anche per il bene economico in senso lato (cfr., *mutatis mutandis*, *Heinisch*, [sopra citato](#), §§ 88 e 89). Nel caso di specie, tale questione non è stata affrontata dai tribunali nazionali. Né è stato sostenuto davanti alla Corte che l'ex datore di lavoro del ricorrente abbia subito un pregiudizio. In tali circostanze, la Corte non deve esaminare d'ufficio la questione. Per quanto riguarda gli effetti dannosi della segnalazione del ricorrente a V.B. (si veda il paragrafo 42), la Corte ribadisce che il ricorrente ha presentato la sua relazione utilizzando una procedura di segnalazione interna e qualsiasi impatto sulla reputazione di V.B. era quindi di portata limitata. Non vi è nulla che suggerisca che l'indagine interna avviata dalla segnalazione del ricorrente abbia causato un pregiudizio eccessivo alla reputazione di V.B.. I tribunali nazionali non hanno spiegato perché tale danno, la cui natura e portata, inoltre, non era stata determinata, superasse l'interesse generale alla segnalazione interna di presunti atti di cattiva condotta professionale, il cui scopo era quello di garantire la responsabilità presso l'ENA (confrontare e contrastare *Medžlis Islamske Zajednice Brčko e altri*, [citato sopra](#), §§ 105-106, dove la segnalazione da parte della ONG ricorrente era stata successivamente divulgata alla stampa, aggravando in tal modo i suoi effetti dannosi sul soggetto della segnalazione).

(δ) Autenticità delle informazioni divulgate e buona fede

57. Per quanto riguarda l'autenticità delle informazioni, i tribunali nazionali, facendo riferimento ai risultati dell'indagine interna condotta presso l'ENA, hanno ritenuto che il ricorrente non avesse provato la veridicità del suo rapporto (cfr. paragrafi 18 e 20). A questo proposito, la Corte ha già ammesso che, in determinate circostanze, le informazioni divulgate dagli informatori possono essere coperte dal diritto alla libertà di espressione, anche se le informazioni in questione si sono successivamente rivelate false o non hanno potuto essere provate come corrette. Affinché ciò si applichi, tuttavia, l'informatore deve aver verificato attentamente che le informazioni fossero accurate e affidabili. Gli informatori che desiderano ottenere la protezione dell'articolo 10 della Convenzione sono quindi tenuti a comportarsi in modo responsabile cercando di verificare, per quanto possibile, che le informazioni che intendono divulgare siano autentiche prima di renderle pubbliche (cfr. *Halet*, [sopra citato](#), § 127).

58. La Corte fa inoltre riferimento al principio enunciato nella relazione alla Raccomandazione (2014)7 (cfr. paragrafo 29 supra), secondo cui “anche quando un individuo può avere motivi per ritenere che esista un problema che potrebbe essere grave, raramente è in grado di conoscere il quadro completo. È inevitabile, quindi, ... che la successiva indagine sulla segnalazione o sulla divulgazione possa dimostrare che l'informatore si è sbagliato” (cfr. Relazione, Appendice, § 85). Allo stesso modo, riconosce, come affermato dal Relatore speciale delle Nazioni Unite, che “i whistleblower che, sulla base di una ragionevole convinzione, riferiscono informazioni che si rivelano non corrette dovrebbero comunque essere protetti dalle ritorsioni” (cfr. paragrafo 28). In tali circostanze, sembra auspicabile che l'individuo interessato non perda il beneficio della protezione concessa agli informatori, fermo restando il rispetto degli altri requisiti per rivendicare il diritto a tale protezione (cfr. *Halet*, [sopra citato](#), § 125).

59. Passando al caso di specie, la Corte osserva innanzitutto che, come indicato nella relazione del ricorrente, la dichiarazione n. 1 proveniva dai media nazionali e da una dichiarazione di un ex deputato (si veda il paragrafo 8 supra), che il ricorrente aveva apparentemente fornito ai tribunali nazionali (confrontare e contrastare *Medžlis Islamske Zajednice Brčko e altri*, [sopra citato](#), § 100). I giudici, tuttavia, hanno dapprima respinto le prove presentate a sostegno di tale dichiarazione, e successivamente hanno rimproverato al ricorrente di non aver indicato nel rapporto la fonte di tale dichiarazione (si vedano i paragrafi 18, 19 e 20), ritenendo quindi sostanzialmente il ricorrente all'origine di tale dichiarazione. Per quanto riguarda le altre dichiarazioni, la Corte osserva che il ricorrente aveva precedentemente ricoperto la carica di capo del dipartimento di sicurezza e amministrazione dell'ENA e, come da lui sostenuto, aveva basato la sua relazione su informazioni acquisite in qualità di ex dipendente di alto livello dell'ENA, responsabile delle indagini sugli atti di cattiva condotta sul lavoro (cfr. paragrafi 5, 8, 19 e 34 supra). Sebbene alla Corte non siano stati forniti i risultati dell'indagine interna della società, nella misura in cui sono stati riassunti nelle sentenze nazionali, alcune delle dichiarazioni del ricorrente sono state ritenute non del tutto infondate (cfr. paragrafi 11 e 12). Allo stesso tempo, anche se il ricorrente aveva presentato alla società un certo materiale probatorio insieme alla sua relazione (si veda la dichiarazione 3 e l'ultimo paragrafo della relazione del ricorrente citata al paragrafo 8), non ha potuto successivamente verificarlo in quanto non era più impiegato presso l'ENA (contrasto *Gawlik*, [citato sopra](#), §§ 77-78). La sua richiesta al Tribunale regionale di imporre all'ENA la presentazione di alcuni elementi di prova che non era in grado di procurarsi da solo, così come i suoi successivi ricorsi al riguardo, non hanno avuto alcun esito (si vedano i paragrafi 18, 19 e 20 supra).

60. Per quanto riguarda la sua buona fede, la Corte osserva che non c'è nulla nel fascicolo che suggerisca che l'obiettivo delle dichiarazioni impugnate fosse principalmente quello di accusare V.B. Le affermazioni del Governo secondo cui egli avrebbe redatto la sua relazione per animosità personale non sono state discusse, né tantomeno confermate dai tribunali nazionali. È degno di nota il fatto che nella sua relazione il ricorrente abbia chiesto espressamente alla società di “verificare i fatti esposti” e, come affermato nel suo ricorso nel procedimento impugnato, il suo obiettivo era che la società indagasse sulle informazioni riportate (si vedano i paragrafi 8 e 19). Pertanto, egli ha segnalato all'autorità interna competente i comportamenti che gli apparivano irregolari o illegali

(cfr. *Medžlis Islamske Zajednice Brčko e altri*, [cit.](#)) In questo contesto, anche i destinatari della comunicazione sono un elemento per valutare la buona fede del richiedente (cfr. *Halet*, [sopra citata](#), § 128, e contrasto *Balenović c. Croazia* (dec.), n. [28369/07](#), 30 settembre 2010). Come già detto, il ricorrente non ha fatto ricorso ai media o ad altri organi investigativi esterni, ma ha cercato di porre rimedio alla situazione denunciata all'interno dell'azienda stessa (si vedano i paragrafi 51 e 52).

(ε) Gravità della sanzione

61. Infine, per quanto riguarda la severità della misura imposta al ricorrente a seguito della sentenza civile a suo carico, i tribunali nazionali gli hanno imposto di presentare “scuse pubbliche” e gli hanno imposto una somma considerevole a titolo di risarcimento danni.

62. Non è dato sapere se il ricorrente abbia o meno presentato pubbliche scuse. Comunque sia, la Corte ritiene che il risarcimento dei danni sia stato in ogni caso sostanziale, in quanto ha comportato il sequestro dell'appartamento e dell'auto del ricorrente da parte della DEJA per la vendita all'asta pubblica. Nonostante l'assenza di informazioni sulla vendita dei beni del ricorrente, la Corte è convinta che ciò sia stato in grado di colpire in modo sproporzionato il ricorrente.

(στ) Conclusione

63. La Corte, dopo aver soppesato tutti gli interessi in gioco, conclude che l'interferenza con il diritto alla libertà di espressione del richiedente non era “necessaria in una società democratica”.

64. Vi è stata pertanto una violazione dell'articolo 10 della Convenzione.

## 1. APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE

65. L'articolo 41 della Convenzione prevede:

“Se la Corte constata una violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente interessata consente una riparazione solo parziale, la Corte accorda, se necessario, una giusta soddisfazione alla parte lesa”.

### 1. **Danno**

#### 1. *Danno patrimoniale*

66. Il ricorrente ha chiesto 10.928 euro (EUR), che, secondo lui, erano l'equivalente di 6.034.000 dram armeni (AMD) - l'importo stimato dagli esperti per la vendita all'asta pubblica della sua auto e piatto per coprire l'ammontare dei danni impostigli dal Tribunale regionale. Il suddetto importo è stato calcolato utilizzando il tasso di cambio alla data delle decisioni della DEJA (cfr. paragrafi 22). Ha inoltre richiesto 170 euro (equivalenti a 92.128 AMD) a titolo di spese di esecuzione da recuperare dalla vendita della sua proprietà.

67. La Corte osserva che, nonostante il fatto che le decisioni pertinenti prese dal DEJA per la vendita della proprietà del ricorrente tramite asta pubblica siano esecutive, non è stata presentata alcuna informazione se la sua proprietà sia stata venduta, né tanto meno se siano state recuperate le spese esecutive dalla vendita di tale proprietà. Considerata la mancanza di informazioni sull'ammontare del danno patrimoniale effettivamente subito dal ricorrente, la Corte ritiene che la questione dell'applicazione dell'articolo 41 in materia di danno patrimoniale non sia pronta per la decisione. È quindi necessario riservare la questione, tenendo conto della possibilità di un accordo tra lo Stato convenuto e il ricorrente (articolo 75, paragrafi 1 e 4, del Regolamento della Corte).

#### 1. *Danno non patrimoniale*

68. Il ricorrente ha chiesto 7.000 euro a titolo di danno non patrimoniale.

69. La Corte, valutando in via equitativa, riconosce al ricorrente 4.500 euro per il danno non patrimoniale, oltre alle imposte eventualmente dovute.

### 1. Costi e spese

70. Secondo la giurisprudenza della Corte, un ricorrente ha diritto al rimborso dei costi e delle spese solo nella misura in cui sia stato dimostrato che questi sono stati effettivamente e necessariamente sostenuti e sono ragionevoli nel loro ammontare (si veda *Magyar Kétfarkú Kutya Párt c. Ungheria* [GC], n. [201/17](#), § 125, 20 gennaio 2020).

71. Il ricorrente ha chiesto 554 euro (equivalenti a 200.000 AMD) a titolo di spese processuali dinanzi alla Corte d'appello e alla Corte di cassazione. Ha inoltre chiesto 1.250 euro (equivalenti a 650.000 AMD) per la sua rappresentanza legale davanti ai tribunali nazionali e 720.000 AMD per le spese legali sostenute davanti alla Corte. Per quanto riguarda le prime, ha presentato un contratto di fidelizzazione in base al quale era tenuto a pagare il suo avvocato solo in caso di esito positivo della causa in primo grado, mentre per quanto riguarda le seconde, ha presentato un contratto per servizi legali in base al quale aveva l'obbligo di pagare 720.000 AMD nel caso in cui la Corte si fosse pronunciata a suo favore.

72. La Corte osserva che il ricorrente ha giustificato il pagamento delle spese processuali. Per quanto riguarda la sua richiesta di onorari per la sua rappresentanza legale davanti ai tribunali nazionali, la Corte non ritiene che il ricorrente avesse l'obbligo, in virtù del contratto di fidelizzazione, di pagare il suo avvocato per i servizi forniti a livello nazionale. D'altra parte, essa riconosce l'intero importo richiesto per la sua rappresentanza legale davanti alla Corte (si veda *Mnatsakanyan c. Armenia*, n. [2463/12](#), § 101, 6 dicembre 2022, e le autorità ivi citate).

73. Di conseguenza, tenuto conto dei documenti in suo possesso e dei criteri di cui sopra, la Corte ritiene ragionevole assegnare la somma di 2.000 euro a copertura delle spese di cui al presente capo, più le imposte eventualmente a carico del ricorrente.

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL'UNANIMITÀ,

1. *Dichiara* ricevibile il reclamo ai sensi dell'articolo 10 della Convenzione;

1. *Dichiara* che vi è stata una violazione dell'articolo 10 della Convenzione;

2. *Ritiene* che la questione del danno patrimoniale ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione non sia pronta per la decisione e di conseguenza:

(a) si *riserva* la questione nella sua interezza;

(b) *invita* le parti a presentare, entro sei mesi dalla data in cui la sentenza diventerà definitiva ai sensi dell'articolo 44 § 2 della Convenzione, le loro osservazioni scritte al riguardo e, in particolare, a notificare alla Corte qualsiasi accordo che possano raggiungere;

(c) si *riserva* l'ulteriore procedura e *delega* al Presidente della Camera il potere di fissarla se necessario;

1. *Dichiara*

(a) che lo Stato convenuto deve versare al ricorrente, entro tre mesi dalla data in cui la sentenza diventa definitiva ai sensi dell'articolo 44 § 2 della Convenzione, i seguenti importi, da convertire nella valuta dello Stato convenuto al tasso applicabile alla data del regolamento:

(i) 4.500 euro (quattromilacinquecento euro), più eventuali imposte, per il danno non patrimoniale;

(ii) 2.000 euro (duemila euro), più eventuali imposte a carico del richiedente, per i costi e le spese;

(b) che, a partire dalla scadenza dei suddetti tre mesi e fino al saldo, sugli importi di cui sopra

saranno dovuti interessi semplici a un tasso pari al tasso di prestito marginale della Banca centrale europea durante il periodo di inadempimento, maggiorato di tre punti percentuali;

1. *respinge* il resto della domanda di equa soddisfazione del ricorrente.

Fatto in inglese e notificato per iscritto il 27 agosto 2024, ai sensi dell'articolo 77, paragrafi 2 e 3, del Regolamento della Corte.

Simeon Petrovski Gabriele Kucsko-Stadlmayer  
Cancelliere aggiunto Presidente